

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1359 del 16/03/2026
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Serramazzoni (MO), Via San Rocco n. 1185, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA CANTINA DEL FRIGNANO SRL per l'attività di produzione vitivinicola, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI PROVENIENTI DALLE AZIENDE. Rif. SUAP n. 1553/2025 Prat. Sinadoc n. 33065/25
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1430 del 12/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Serramazzoni (MO), Via San Rocco n. 1185, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA CANTINA DEL FRIGNANO SRL per l'attività di produzione vitivinicola, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI PROVENIENTI DALLE AZIENDE.

Rif. SUAP n. 1553/2025

Prat. Sinadoc n. 33065/25

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione dei Comuni del Frignano in data 15/10/25 (Prat. SUAP 1553/2025/SUAP - Prot. Generale 15017 del 15/10/2025) e acquisita da ARPAE con prot. n. 183411 del 16/10/25 dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA CANTINA DEL FRIGNANO SRL (P.IVA 03821810367), con sede legale in Via Valle Olio n. 3885, Serramazzoni (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione vitivinicola svolta presso lo stabilimento ubicato in Via San Rocco n. 1185, Comune di Serramazzoni (MO), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste. (rilascio)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adegamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n. 1395 del 09/10/2006.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 188451 del 23/10/25, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 198273 del 07/11/25, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 202405 del 14/11/25, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione dei pareri e contributi istruttori necessari per il rilascio dell'AUA;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 212955 del 01/12/25 (a parziale ricalco dei punti richiesti dal ST Arpae, mediante parere sospensivo di cui al prot. n. 209147 del 25/11/25), tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 1972 del 08/01/26, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie, acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 16294 del 28/01/26 (riavvio dei lavori istruttori) e con protocollo Arpae n. 38115 del 27/02/26 (specifiche per Comunicazione di Utilizzazione Agronomica);

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi industriali assimilati alle domestiche in suolo/strati superficiali del sottosuolo, espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 17129 del 29/01/26;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della L.R. 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 12/03/26;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA CANTINA DEL FRIGNANO SRL (P.IVA 03821810367) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Serramazzoni (MO), Via San Rocco n. 1185, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae

- 2 DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in suolo/strati superficiali del sottosuolo, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche";
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del Dlgs n.152/2006";

- 3 di DARE ATTO che la presente determina:

- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione dei Comuni del Frignano (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

- 4 di DARE ATTO che sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

- 5 di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza,

come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;

- 6 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 7 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 8 di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 9 di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 10 DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 33065/25

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, nel suolo/strati superficiali del sottosuolo, di acque reflue assimilate alle domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta SOCIETA' AGRICOLA CANTINA DEL FRIGNANO SRL, presso lo stabilimento ubicato in Via San Rocco n. 1185, a Serramazzoni (MO), svolge attività di produzione vitivinicola.

Le acque reflue assimilate alle domestiche per legge, quali servizi igienici di zone a servizio dell'attività, cucina, zona produttiva e quelle derivanti da residuo lavaggi presso le zone di invecchiamento vini e nel laboratorio di verifica della qualità, scaricano con tubo di drenaggio nel sottosuolo - Scarico 2.

La ditta indica una potenziale consistenza di N.8 abitanti equivalenti (A.E.) in relazione alla ricettività della struttura di progetto e del personale impiegato nel processo produttivo.

L'impianto di scarico è composto da degrassatore, fossa Imhoff e condotta di sub-irrigazione.

La condotta di sub-irrigazione ha una lunghezza dichiarata di ml. 24,00.

Le acque di dilavamento, prodotte nella zona di produzione in senso stretto, confluiscono, invece, in una Vasca di Decantazione a tre scomparti, riconvertita in Vasca a Tenuta: quindi, trattenute in essa per rimozione della tubazione sub-irrigante e saranno affidati a ditte specializzate gli espurghi o svuotamenti periodici.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il contributo istruttorio acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito agli scarichi delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in suolo/strati superficiali del sottosuolo:

- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, con protocollo n.17129 del 29/01/26, di cui si riporta, sinteticamente, nel seguito l'istruttoria.

-Vista la richiesta in oggetto pervenuta con Prot. 14/11/2025.0202405;

-Visto il parere sospensivo Arpae Prot.25/11/2025.0209147;

-Vista la documentazione integrativa acquisita da Arpae con Prot. 08/01/2026.1972;

-Valutate le ulteriori integrazioni volontarie trasmesse ad Arpae e acquisite con Prot.28/01/2026.16294;

-Visto il DPR 59/2013;

-Visto il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;

-Vista la D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053 e le Linee Guida Arpae;

rilevato che:

con le integrazioni volontarie pervenute in data 28/01/2026 vengono descritte le modifiche progettuali dei sistemi di gestione dei reflui prodotti presso lo stabilimento in oggetto e viene specificato che la nuova documentazione fornita sostituisce ed aggiorna quanto precedentemente proposto ed inoltrato.

Considerato che le modifiche progettuali proposte prevedono quanto segue:

- lo scarico nel suolo delle acque reflue assimilabili alle domestiche, derivanti dall'attività svolta nella cantina vinicola, viene eliminato. Tali reflui verranno pertanto stoccati nella vasca a tenuta con capacità dichiarata pari a 14,4 mc, il cui svuotamento periodico verrà affidato a ditte di autospurgo autorizzate;
- le acque reflue domestiche da metabolismo umano, derivanti da servizi igienici e cucine presenti nello stabilimento verranno convogliate a scarico nel suolo tramite l'esistente impianto di sub-irrigazione già precedentemente autorizzato dal Comune di Serramazzoni. Il sistema di scarico prevede il trattamento primario tramite degrassatore installato sullo scarico della cucina e due fosse Imhoff sugli scarichi dei bagni ed il successivo trattamento/smaltimento nel suolo tramite condotta di sub-irrigazione con lunghezza dichiarata di 24 metri. Tale sistema di scarico viene ritenuto idoneo in relazione alla consistenza dell'insediamento calcolata pari a n°8 abitanti equivalenti (A.E.) e pertanto equiparabile a quella di un fabbricato abitativo mono-bifamiliare.

Fatti salvi i preventivi accertamenti svolti dai competenti uffici relativamente ai seguenti aspetti:

- rispetto delle norme urbanistiche ed igienico sanitarie;
- concessione per occupazione di aree pertinenti al demanio idrico;
- verifica sull'idoneità dei terreni in cui recapita lo scarico;

premesso quanto sopra ci si esprime favorevolmente relativamente all'esistente sistema di scarico delle acque reflue domestiche prodotte dall'insediamento in esame [con prescrizioni].

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE NEL SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta SOCIETA' AGRICOLA CANTINA DEL FRIGNANO SRL, per lo stabilimento localizzato in Via San Rocco n. 1185, Comune di Serramazzoni (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue assimilate alle domestiche nel suolo/strati superficiale del sottosuolo** (scarico n. 2) con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria denominata "Prot_28-01-2026_0016294_E - Allegato N° 6 - Tav.2.Fognature_Progetto" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento

Aderenza normativa

- 1 L'esistente impianto di sub-irrigazione deve possedere le caratteristiche costruttive previste dalla D.G.R. 09/06/03 n.1053 e deve essere dimensionato in relazione agli Abitanti Equivalenti serviti ed alle caratteristiche di permeabilità del terreno.
- 2 Il funzionamento della condotta disperdente della sub-irrigazione deve essere valutato tramite prove di percolazione e il suo sviluppo in metri lineari, calcolato in funzione della natura del terreno e degli abitanti serviti, va aumentato qualora si verificassero problemi tali da causare il non corretto smaltimento dei reflui di scarico.

- 3 In testa alla condotta disperdente deve essere presente il pozzetto dotato di sifone di cacciata che consente di distribuire uniformemente il liquame lungo tutto il tratto della condotta, agevolando l'ossigenazione e l'assorbimento da parte del terreno.
- 4 La condotta disperdente deve essere posizionata ad almeno 30 metri di distanza da qualunque tubazione, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile; inoltre deve essere lontana da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.
- 5 I sistemi di trattamento primario, costituiti da fosse Imhoff e degrassatore, devono essere opportunamente dimensionati in funzione degli abitanti equivalenti serviti.
- 6 Il degrassatore deve essere dotato di adeguato comparto di sedimentazione per trattenere, oltre ad oli e grassi, anche le sostanze solide grossolane che potrebbero intasare la condotta di sub-irrigazione. In alternativa i reflui in uscita dal degrassatore devono essere immessi nella fossa Imhoff per ottenere un'adeguata sedimentazione prima di confluire nella sub-irrigazione.
- 7 Le acque meteoriche/pluviali non devono recapitare nei sistemi di trattamento acque reflue e nell'impianto di sub-irrigazione ma vanno raccolte e/o scaricate separatamente.

Manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti

- 8 La pulizia di pozzetti, vasche e sistemi di depurazione deve essere effettuata periodicamente a mezzo autosurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata presso l'impianto a cura del titolare dello scarico, a disposizione degli incaricati al controllo.
- 9 Per l'esercizio si deve controllare che non vi sia intasamento all'interno della trincea di sub-irrigazione in modo da impedire fenomeni di impaludamento e ristagno dei reflui.
- 10 Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti.

Prescrizioni in caso di imprevisti tecnici

- 11 Deve essere garantita la perfetta tenuta delle pareti perimetrali e del fondo della vasca di contenimento. Eventuali tracimazioni e dispersioni nel terreno e/o in acque superficiali dei reflui prodotti dall'attività vinicola sono sanzionabili come scarichi non autorizzati.
- 12 È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae, al Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Altre prescrizioni

- 13 Il sistema di scarico e le opere da eseguirsi per la sua realizzazione non devono arrecare danno all'ambiente e alle proprietà altrui.
- 14 Eventuali modifiche delle caratteristiche quantitative e qualitative dei reflui scaricati, e/o qualsiasi variazione significativa dei sistemi di trattamento e scarico deve essere oggetto di modifica dell'autorizzazione.
- 15 Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

**Elenco Documenti di Riferimento: Prot_28-01-2026_0016294_E - Allegato N° 6 -
Tav.2.Fognature_Progetto - rif. prot. Arpae n. 16294 del 28/01/26**

Pratica Sinadoc 33065/2025

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La Società Agricola Cantina del Frignano S.r.l, presso l'insediamento sito in via San Rocco n. 1185 in Località Pazzano a Serramazzoni, svolge attività di trasformazione vitivinicola delle coltivazioni proprie;

relativamente alla Utilizzazione agronomica delle acque reflue industriali, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di lavorazione, nella configurazione attuale risultante dall'istanza di AUA).

ISTRUTTORIA

VISTA la Relazione tecnica descrittiva del 05/02/2026 inserita nell'istanza di AUA e riferita all'insediamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA anche la "Comunicazione acque reflue" del 05/02/2026 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue dell'insediamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'insediamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere le acque reflue prodotte.

La dotazione di terreni per lo spandimento è adeguata al quantitativo di azoto presente nelle acque reflue prodotte.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La comunicazione di utilizzo agronomico delle acque reflue deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento.

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.